

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6094
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/09/2022 REGISTRATO IL 18/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3006094

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SNTPLA52A18F257W SANTINI PAOLO
ID. TELEMATICO: TGU22L006094000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94056770368

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO



r_emirol. Giunla - Prot. 21/11/2022.1171723.E

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 19 in via telematica (Google Meet) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Amici dell'Organo "J. S. Bach"

Sono presenti per l'intera durata del collegamento tramite piattaforma i Soci Paolo Zappacosta, Luciana Messori, Ermanno Codeluppi, Simone Pullini, Stefano Manfredini, Cinzia Fabbri, Stefano Pellini; Elena Fano delega Stefano Pellini, Paolo Santini delega Stefano Manfredini; Guido Magagnoli delega Manfredini; Ghetti Daniela delega Pellini; Veroni Giovanna e Ferrari Elena delegano Zappacosta; Rumpianesi delega Pellini; Avino Francesco e Perina Annalisa delega Fabbri.

ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e costituita secondo le norme statutarie e pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ritiene che la nostra Associazione, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario al fine dell' iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, e quindi ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo testo statuto sociale ritenuto conforme alle esigenze dell'Associazione e conforme alle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo; lo Statuto viene allegato al presente documento.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato in calce al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,10 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Allegato:

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Amici dell'Organo Johann Sebastian Bach - APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Amici dell'Organo Johann Sebastian Bach-APS” (nel prosieguo, per brevità, anche la “Associazione”), con sede legale nel Comune di Modena, in via Tiraboschi n. 63, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione svolge in via continuativa, prevalentemente a favore degli Associati e di terzi, attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 21 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo, anche soltanto il “Decreto”), aventi scopo di:

“d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;

“l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa” (enumerazione ex art. 5 D. Lgs. 117/2017).

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati al precedente Articolo 2 e nell'intento di agire in favore di tutta la Collettività, l'Associazione si propone di:

- diffusione della musica organistica e della musica sacra mediante l'organizzazione di concerti, rassegne musicali;
- favorire la costruzione di nuovi organi e valorizzare il patrimonio organario esistente sul territorio, anche attraverso la promozione di restauri degli organi antichi;
- l'organizzazione di corsi di interpretazione e perfezionamento di musica organistica e vocale, specie in favore dei giovani musicisti.
- organizzare rassegne concertistiche con eventi musicali e culturali di rilievo, a livello regionale e nazionale;
- favorire la partecipazione di giovani musicisti;

- operare con mirati progetti didattici nelle scuole di ogni ordine e grado;
- collaborare con associazioni che perseguono gli stessi scopi, sia a livello regionale che nazionale, per creare reti e sinergie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni a ogni livello riguardo al valore della cultura musicale e in particolare riguardo alle opere di tutela del patrimonio organario del territorio.

Le attività di cui al comma precedente o quelle direttamente connesse, sono rivolte agli Associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo all'opera dei propri Associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art 6 del Decreto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, soltanto previa autorizzazione ed individuazione da parte dell'Organo Amministrativo dell'Associazione, ai sensi ed in conformità dell'art 13 comma 6 del Decreto.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria

Attività da:

- 1) quote e contributi degli Associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché tali attività risultino secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (con elencazione puramente esemplificativa e non tassativa: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art 5 del D. Lgs 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati, unitamente all'atto di convocazione dell'Assemblea avente, quale ordine del giorno, la sua approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. Tutti i Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, nonché l'obbligo di versamento della quota Associativa annuale.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota Associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera Associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante Associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota Associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo al medesimo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli Associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso di Soci minorenni, il diritto di voto spetta agli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, indicati all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, vale a dire:

- a) il libro degli Associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo e di controllo;
- d) le scritture di cui agli artt. 13, 14 e 17 comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, vale a dire, le "*Scritture contabili e di bilancio*"; il "*Bilancio sociale*" e l'eventuale Registro dei "*volontari che svolgono la loro attività non occasionale*".

L'Associato che intenda prendere visione delle richiamate scritture deve inviare specifica richiesta, in forma scritta, all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo provvede, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a mettere a disposizione dell'istante i libri e le scritture, presso la sede sociale, indicando giorno ed ora in cui il medesimo potrà effettuare il diritto di esame.

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota Associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati rappresenta il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe. I Soci minorenni sono rappresentati *ex lege* in Assemblea dall'esercente la potestà genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica

da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. La seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali, come meglio specificato all'Articolo 3 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 4 (quattro) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota Associativa annuale;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola, il Consiglio Direttivo è convocato ogni 12 (dodici) mesi, contestualmente all'Assemblea Ordinaria e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto

da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non Associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Modena, 22/9/22
[Signature] PRESIDENTE
[Signature] SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 18/11/2022
al n° 6094 Serie 3
Corrisposti €

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
e. Ciccarini